

Statuto

Casa Dei Ragazzi

Istituto Assistenza Minori Ed Anziani

O.N.L.U.S.

APPROVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA

DECRETO N° 46 DEL 15/12/2014

SEDE LEGALE - MILANO, CORSO DI PORTA VIGENTINA, 19

SEDE OPERATIVA - OLGiate MOLGORA, (LC) VIA CASTELLO, 1

**"CASA DEI RAGAZZI
ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - ONLUS"**
STATUTO

**CAPO 1° - DENOMINAZIONE - ORIGINE - SEDE - DURATA - OGGETTO – SCOPO –
PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

ART.1 - Denominazione - Origine

E' costituito l'Ente "CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI -
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

L'Ente potrà altresì essere identificato, ad ogni conseguente effetto, con la denominazione
in forma abbreviata:

"CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - ONLUS"

L'Ente utilizzerà la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo
"ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Ente, di natura associativa, in precedenza denominato "CASA DEI RAGAZZI TREVES
DE SANCTIS - ONLUS", ha incorporato, a seguito di fusione, l'Ente Morale "ISTITUTO DI
ASSISTENZA AI MINORI ED AGLI ANZIANI" con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina
numero 19, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito dalla Regione
Lombardia con il numero 741 in data 7 aprile 2001, codice fiscale 97056760156, iscritto
con il numero R.E.A. MI-1693468 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Milano - Ufficio Registro delle Imprese, costituito nella forma di I.P.A.B. con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia numero 9970 in data 4 giugno 1987, depubblicizzato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero 28802 in data 29 ottobre 1992.

L'Ente è stato costituito nella forma di I.P.A.B. con la denominazione "CASA DEI RAGAZZI TREVES DE SANCTIS" con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia numero 371/82/ASS in data 2 novembre 1982, è stato successivamente depubblicizzato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero 64129 in data 21 febbraio 1995 ed ha assunto la precedente denominazione "CASA DEI RAGAZZI TREVES DE SANCTIS - ONLUS" in dipendenza della delibera dell'assemblea straordinaria degli associati assunta nella riunione del 13 giugno 1998, verbalizzata con atto in pari data n. 115. 785=22.557 di rep. a rogito dott. Franco Panzeri notaio in Merate.

A seguito della fusione per incorporazione sopra citata l'Ente ha assunto l'attuale denominazione ed è regolato dal presente statuto.

ART.2- Sede

L'Ente ha sede in Milano, Corso di Porta Vigentina numero 19.

L'eventuale trasferimento della sede ad altro indirizzo nell'ambito del Comune di Milano non comporterà modifica del presente statuto.

ART.3 - Durata

L'Ente è costituito a tempo indeterminato.

ART.4 – Oggetto - Scopo

L'Ente non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza a favore di minori, anziani, disabili, persone e famiglie in difficoltà economiche.

In particolare l'Ente persegue i seguenti scopi:

- creazione, organizzazione e gestione di Centri diurni o Residenziali per interventi sociali, assistenziali, educativi e sanitari a favore di minori o anziani disabili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che ne limitino l'autonomia e l'autosufficienza rendendoli impossibilitati a rimanere in via temporanea o

- permanente nel proprio nucleo familiare quando lo stesso sia inesistente, incapace od impossibilitato a provvedervi a causa dell'importanza dell'intervento necessario;
- effettuare interventi economici per la realizzazione e conduzione a favore di minori frequentanti scuole pubbliche e private di corsi di sostegno scolastico pomeridiani presso centri di aggregazione giovanile gestiti da Enti, Parrocchie ed associazioni di volontariato riconosciute;
 - effettuare interventi di sostegno a favore di famiglie e persone con accertate condizioni economiche precarie;
 - erogare buoni scuola a favore di minori meritevoli a sostegno delle spese per la frequenza di licei od istituti professionali;
 - prestare assistenza a minori disabili per ospitalità a carattere temporaneo o continuativo presso Centri Socio Educativi o Residenziali;
 - erogare contributi per l'assistenza domiciliare a favore di anziani privi o al minimo di pensione con interventi a sostegno per necessità, contingenti o continuative, a cui gli interessati non siano in grado di provvedere;
 - prestare assistenza ad anziani a sostegno delle spese per soggiorni temporanei in località climatiche;
 - prestare assistenza ad anziani per ospitalità a carattere continuativo presso case di riposo od istituti similari;
 - effettuare interventi economici per l'acquisto di beni, attrezzature e mezzi di trasporto, a favore di Enti, Ospedali, Istituzioni ed Associazioni di Volontariato che assistono minori, anziani e disabili.

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse purchè non siano incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Ente, per il perseguimento dei suoi scopi, oltrechè direttamente, potrà avvalersi della collaborazione di Enti, Istituzioni o Associazioni di Volontariato individuati e scelti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente alla predisposizione di un piano di fattibilità degli interventi corredato da un piano economico finanziario.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Ente attualmente gestisce direttamente una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili in un immobile di proprietà ubicato nel Comune di Olgiate Molgora (LC), con annessa fattoria e laboratori, ove vengono accolti in via continuativa disabili in età non inferiore ad anni sedici.

Provvede, inoltre, sempre in Comune di Olgiate Molgora (LC), in altro immobile di proprietà alla gestione di un Centro Socio Educativo ove, con accoglienza diurna, vengono

ospitati disabili residenti nel Comune di Olgiate Molgora e nella Provincia di Lecco, nonché possibilmente, anche disabili residenti nel territorio della Regione Lombardia.

A seguito della fusione per incorporazione sopra richiamata l'Ente provvede, inoltre, all'erogazione a favore di soggetti bisognosi come in precedenza specificato, di contributi economici con i redditi e le rendite del proprio patrimonio, attività già svolta dall'Ente incorporato.

ART.5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- . dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;
- . dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Ente a qualsiasi titolo;
- . da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- . da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio.

L'Ente è obbligatoriamente tenuto a provvedere alla conservazione ed al mantenimento del suo patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente.

A seguito della fusione per incorporazione sopra richiamata e come a risultanze del relativo atto di fusione il patrimonio complessivo dell'Ente ammonta ad € 21.770.343,00 (ventunomilionisettecentosettantamilatrecentoquarantatre virgola zero zero).

ART .6 - Mezzi finanziari

L'Ente persegue le proprie finalità con le seguenti entrate:

- . redditi e rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- . rette e semirette nelle misure deliberate dal Consiglio di Amministrazione a carico di Enti e Privati relative al soggiorno degli ospiti;
- . contributi del Fondo Sanitario Regionale per i posti accreditati;

- . contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad incremento del patrimonio di dotazione e finalizzati a specifici interventi ed alla creazione di attività a favore degli ospiti;
- . quote associative;
- . eredità, lasciti testamentari e donazioni accettati a norma di legge non destinati ad incrementare il patrimonio;
- . proventi derivanti da iniziative, manifestazioni promozionali ed eventuali attività commerciali marginali/occasionali;
- . ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

Al fine di perseguire le finalità del presente statuto le rendite dei beni immobili e dei beni mobili di proprietà dell'Ente saranno destinate, al netto delle spese di gestione ordinaria e straordinaria, nella misura del 30% (trenta per cento) a mantenere inalterato il valore dei cespiti patrimoniali per compensare le svalutazioni che possono subire nel tempo e per affrontare eventuali maggiori costi per la loro gestione derivanti dagli aumenti in base agli indici ISTAT.

Eventuali residui attivi della predetta misura del 30% (trenta per cento) saranno destinati ad incremento del patrimonio.

Il restante 70% (settanta per cento) sarà destinato per il 30% (trenta per cento) alla gestione ordinaria e straordinaria delle strutture ubicate in Comune di Olgiate Molgora (LC) - R.S.D., fattoria, Centro Socio Educativo ed attività collaterali - e per il 40% (quaranta per cento) alle erogazioni a favore dei soggetti bisognosi residenti nella Regione Lombardia o degli Enti che li assistono aventi sede sempre nella Regione Lombardia in base alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.7 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Ente chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che dovrà essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il successivo mese di giugno.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione del Revisore Legale che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Ente ha operato, anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Ente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Potranno altresì essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite relative ad esercizi precedenti.

Nei casi in cui la legge ne preveda l'obbligatorietà sarà tenuta una contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nelle attività proprie di una ONLUS.

CAPO 2° - ASSOCIATI (DIRITTI, CRITERI DI AMMISSIONE, PERDITA DELLA QUALIFICA) - ORGANI DELL'ENTE - L'ASSEMBLEA - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE - IL REVISORE LEGALE.

ART.8 - Associati

Sono associati dell'Ente le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che, facendo propri gli scopi e condividendone le finalità, aderiscono all'Ente.

L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.

Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Ente ed ha il diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche dell'Ente.

Gli associati hanno diritto di essere informati in ordine alle attività svolte dall'Ente e di controllare nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto l'operato dei suoi organi.

Tutti gli associati sono impegnati a contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Ente, nell'ambito delle proprie possibilità, prestando le proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita senza fine di lucro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività da essi prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Ente comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Ente.

Chi intende aderire all'Ente deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Ente si propone di perseguire, di impegnarsi ad osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Ente.

Nella domanda di ammissione le persone fisiche dovranno indicare le proprie generalità.

La domanda di ammissione delle persone giuridiche o degli enti, corredata dalla deliberazione dell'organo competente da cui risulti l'impegno ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, dovrà contenere la denominazione o la ragione sociale e l'indicazione del soggetto delegato a rappresentarli.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento. Coloro che vengono accolti in qualità di associati vengono iscritti nel libro degli associati.

Il domicilio degli associati nei rapporti con l'Ente è quello risultante dal libro predetto. Le variazioni debbono essere comunicate per iscritto. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato ed è insindacabile.

La qualità di associato si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza;
4. per esclusione per gravi motivi.

Ciascun associato può sempre recedere dall'Ente. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Decadono dalla qualifica di associato coloro che si sono resi morosi nel pagamento del contributo associativo annuale

Gli associati possono essere esclusi dall'Ente in presenza di gravi motivi o per indegnità.

Tra i gravi motivi rientrano il compimento di atti di indisciplina e la tenuta di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o dei regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato nelle ipotesi di cui ai punti 1., 2. e 3. è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'esclusione dell'associato per gravi motivi o per indegnità è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 24 del Codice Civile (ricorso all'autorità giudiziaria).

Il provvedimento di esclusione può essere assunto esclusivamente previa audizione dell'interessato al quale deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Ente, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART.9 - Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Revisore Legale.

Tutte le cariche dell'Ente, ad eccezione del Revisore Legale in relazione alle funzioni esercitate, sono gratuite.

I componenti degli organi dell'Ente, con l'eccezione di cui sopra, non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

ART.10 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati maggiori di età regolarmente iscritti nel libro degli associati ed in regola col pagamento del contributo associativo.

Il diritto di voto si acquisisce dopo 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione nel libro degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Ente.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente tra gli associati.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, in forma ordinaria, entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In quest'ultima ipotesi l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invio di lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, posta elettronica e con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di discussione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi non oltre i dieci giorni successivi, comunque in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dell'Ente, purchè nel territorio della Regione Lombardia.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;

è pertanto necessario che:

* sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per

la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

*vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nelle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, per delega da altro associato, anche se membro del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio di Amministrazione stesso. La delega non potrà essere conferita al Revisore Legale ed ai dipendenti dell'Ente.

Ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati.

La delega deve essere conferita per iscritto.

Gli associati che non sono in regola con i pagamenti delle quote associative non possono delegare il loro voto nè accettare deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nelle Assemblee.

ART.11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, anche in caso di dimissioni, decadenza od altri motivi di cessazione dalla carica;
- procede alla nomina del Revisore Legale;
- delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;

- discute ed approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente statuto o delle leggi vigenti in materia di assistenza e sanità pubblica;
- delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- . sulle modifiche dello statuto;
- . sullo scioglimento dell'Ente;
- . sulla nomina di uno o più liquidatori;
- . sulla devoluzione del patrimonio;
- . su ogni altra questione di natura straordinaria ad essa spettante in base alla legge.

ART.12 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Per le modifiche dello statuto l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede con voto palese, normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o da verbale redatto da un notaio in caso di assemblee straordinarie. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di estrarne a sue spese copie.

Le deliberazioni prese dall'assemblea nel rispetto della legge e delle norme del presente statuto vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.13 - Composizione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri di cui:

- . 8 (otto) membri nominati dall'Assemblea degli associati;
- . 1 (uno) membro nominato dall'Organo competente del Comune di Olgiate Molgora

Esso dura in carica 5 (cinque) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo suindicato determinerà la decadenza dalla carica.

Se nel corso del mandato vengano a mancare in modo irreversibile per dimissioni, decesso o decadenza uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica di nomina assembleare, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea degli associati affinché la stessa provveda alla loro sostituzione.

Qualora il membro venuto a mancare fosse quello di nomina comunale, dovrà essere tempestivamente richiesta all'Organo competente del Comune di Olgiate Molgora la nomina del nuovo membro.

I membri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

ART.14 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri con apposita deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge:

- . il Presidente;
- . il Vice Presidente;

- . il Consigliere delegato alla firma dei mandati di pagamento;
- . il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere delegato alla firma dei mandati di pagamento o del Segretario, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione nell'ambito dei membri del Consiglio stesso.

in caso di decesso o decadenza del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere delegato alla firma dei mandati di pagamento o del Segretario e nel caso di dimissioni degli stessi anche dalla carica di Consiglieri si dovrà dapprima provvedere alla loro sostituzione con le modalità indicate al precedente Articolo 13, indi il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina delle cariche vacanti come sopra specificato.

ART.15 - Decadenza dalla carica

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che richiede agli organi competenti la sostituzione dei Consiglieri decaduti.

ART.16 - Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno mediante avviso comunicato a ciascun membro con invio di lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, posta elettronica e con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza l'avviso potrà essere comunicato con i medesimi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 (tre) dei suoi membri oppure dal Revisore Legale. In tal caso il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART.17 - Verbale delle adunanze

I processi verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti su apposito libro a cura del segretario del Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere chiamato a svolgere la funzione di Segretario della riunione. I processi verbali sono firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa firmare viene fatta specifica menzione nel verbale.

ART.18 - Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e tutto quanto non sia dalla legge o dal presente statuto riservato in modo tassativo ad altri organi.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere delegato alla firma dei mandati di pagamento ed il Segretario;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre e presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i

- beni, i contributi, le erogazioni ed i lasciti ricevuti, le erogazioni effettuate e le spese per capitoli e voci analitiche;
- determinare l'ammontare del contributo associativo ed il termine per il suo versamento;
 - predisporre i regolamenti interni nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti;
 - curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente;
 - decidere in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
 - decidere in ordine alle domande di adesione di nuovi associati ed in ordine alla perdita della qualità di associato ai sensi del precedente Articolo 8;
 - assumere i provvedimenti per la nomina del personale dell'organico, per lo sviluppo dell'organico, per lo sviluppo di carriere ed il collocamento a riposo;
 - approvare i contratti da stipularsi nell'interesse dell'Ente;
 - assumere gli atti comunque impegnativi per l'amministrazione;
 - assumere le deliberazioni delle spese a calcolo e di quelle che non siano già state deliberate in precedenza in via continuativa o non siano obbligatorie per legge in misura predeterminata;
 - assumere ogni altro provvedimento che impegni finanziariamente l'Ente o riguardi comunque, diritti reali, di eredità e donazione, diritti di servitù, di godimento, di garanzia e di obbligazione;
 - provvedere agli interventi necessari al funzionamento dei servizi ed al coordinamento delle attività assistenziali che l'Ente persegue per il raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge che ne determina i limiti, può delegare specifici poteri e funzioni al Presidente, esclusi quelli riguardanti la straordinaria amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 19 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori e mandatari, nonché consulenti o liberi professionisti per singoli atti o categorie di atti, determinandone poteri e facoltà.

IL PRESIDENTE

ART. 19 - Attribuzioni

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Allo stesso spetta la firma di ogni atto dell'amministrazione.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, cura la riscossione delle entrate ed ordina il pagamento delle spese firmando i relativi ordinativi unitamente al Consigliere delegato responsabile del servizio.

Assume le iniziative che ritiene opportune ed utili per l'Ente e ne fa oggetto di relazione e proposta al Consiglio di Amministrazione.

Tratta gli affari dell'amministrazione e quelli sui quali la stessa sia anche indirettamente interessata, assumendo impegni sotto condizione delle approvazioni di legge. Vigila sul buon andamento dell'Ente sovrintendendo a tutti gli uffici e servizi.

In caso di urgenza ed oggettiva necessità, e semprechè non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente o per evitare conseguenze pregiudizievoli all'Ente stesso, sottoponendoli quando necessario alla ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Ente davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

IL VICE PRESIDENTE

ART.20 - Attribuzioni

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni ed i poteri a lui spettanti, sono esercitati dal Vice Presidente.

IL REVISORE LEGALE

ART.21 - Funzioni

La revisione legale dei conti sull'Ente è esercitata da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Revisore Legale rimane in carica per 3 (tre) esercizi.

Il Revisore legale dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Ente.

Egli esaminerà, non appena messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e redigerà apposita relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea degli associati in occasione dell'approvazione del bilancio stesso.

Il Revisore Legale, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio stesso, potrà procedere in qualsiasi momento atti di ispezione o di controllo, rimettendo i relativi verbali al Consiglio di Amministrazione.

CAPO 3° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.22 - Servizio di tesoreria

Il servizio di esazione e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario in possesso dei necessari requisiti.

ART.23 - Titoli di spesa

Gli ordinativi di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere e se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere delegato responsabile del servizio.

ART.24- Regolamento organico del personale

Le modalità di assunzione e di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO 4° - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - LIBRI DELL'ENTE - DISPOSIZIONI FINALI

ART.25 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

L'Ente si scioglie per delibera dell'Assemblea degli associati e negli altri casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Articolo 11 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.26 - Libri dell'Ente

L'Ente dovrà tenere presso la propria sede il libro degli associati, che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di associato sia tra gli associati stessi, sia nei confronti dei terzi, in particolare innanzi alle pubbliche amministrazioni.

L'associazione dovrà altresì tenere presso la propria sede il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione sui quali verranno trascritti tutti i verbali delle deliberazioni assembleari e consiliari. Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi tutte le pubbliche amministrazioni.

I predetti libri dovranno essere vidimati inizialmente a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.

Ogni modificazione del presente statuto dovrà essere adottata dall'assemblea straordinaria degli associati verbalizzata per atto pubblico con i quorum in precedenza indicati.

Ogni modifica statutaria dovrà essere trascritta sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

ART.27 Disposizioni finali

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, nonché le disposizioni vigenti ed emanande in materia.